CAMERA DEI DEPUTATI N. 1816

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifiche agli articoli 49, 56 e 57 della Costituzione

Presentata il 2 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non c'è chi non veda che il fallimento dell'attuale sistema ha causa anche nella incapacità del nostro sistema legislativo di procedere e provvedere con la necessaria tempestività ed efficacia, specie in momenti come quello attuale, in cui la crisi sembra coinvolgere diversi settori quali quello istituzionale, economico, finanziario, sociale e morale. Non appare necessario, quindi, nessun particolare approfondimento di tale situazione, giacché è evidente che una delle cause del fallimento attuale è rinvenibile proprio nella composizione e nei metodi di elezione delle due Camere. Due Camere uguali nelle funzioni, tipico esempio di bicameralismo perfetto, non potevano che produrre le conseguenze attuali: si tratta di organi di dimensioni pletoriche, e, soprattutto, assolutamente identiche, in pratica, anche nel sistema della loro elezione e composizione. Infatti, sia la diversa età dell'elettorato attivo e passivo sia il diverso sistema elettorale non hanno in effetti prodotto differenziazioni rilevanti, né, tantomeno, efficaci. È bene, quindi, che le due Camere abbiano un carattere assolutamente diverso tra loro, al fine di rappresentare le varie peculiarità sociali, economiche e territoriali del Paese. Si prevede perciò di rinnovare sia il Senato della

Repubblica, sia la Camera dei deputati allo scopo di sostituire una rappresentanza puramente « politica », e quindi, di fatto « partitica », con una rappresentanza « organica » e « delle competenze », cioè delle categorie della cultura, del lavoro, della produzione, dell'arte. Ovviamente nelle indicate categorie devono essere rappresentati sia coloro che operano tuttora in tale settore, sia coloro che abbiano operato in passato. Devono quindi, essere modificati gli articoli 49, 56 e 57 della Costituzione secondo quanto contenuto nella presente proposta di legge costituzionale di cui si chiede la pronta approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 49 della Costituzione dopo la parola: « partiti » sono inserite le seguenti: « e in corporazioni ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di quattrocento, per metà eletti su liste proposte dai partiti politici, per l'altra metà eletti su liste proposte dalle corporazioni delle categorie della cultura, del lavoro, della produzione, dell'arte. ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di duecento. ».

2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Metà dei senatori è eletta su liste proposte dai partiti politici, metà su liste proposte dalle corporazioni delle categorie della cultura, del lavoro, della produzione, dell'arte. ».